SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 7 (n. 951/XIII)

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 maggio 2001)



NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari, a norma dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 60;

VISTA la legge 28 febbraio 1986. n. 41, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 08 agosto 1996, n. 421;

VISTA la legge 25 marzo 1997, n.77 ed in particolare l'art. 7;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 11 maggio 1999, n. 140 ed in particolare l'art. 5;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata sulla G.U. del 2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 28 giugno 2000, n. 149;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

SENTITA la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

(Cessazione dell'operatività delle procedure)

- 1. Con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione dei relativi contributi, è dichiarata la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

(Soppressione dei procedimenti e abrogazioni)

- Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
- 2. Sono abrogati l'articolo 11, commi 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e l'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n.77, fatta salva, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI (ALLEGATO 1, N. 60, LEGGE 59/97).

Relazione illustrativa

La concessione di agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, è prevista dall' articolo 11, comma 16, della legge 41/86.

Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati, ed in contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

- a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
- b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

La medesima norma, al comma 18, dispone che le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti sono stabilite dal CIPE, con proprie deliberazioni. (Del. Cipe 30.01.1997, Del. Cipe 31.12.1992, Del. CIPE 21.12.1988);

Fino al 1997, dette agevolazioni sono state concesse tramite finanziamento del fondo previsto dalla legge 517/75. Quest'ultima, inerente il Credito agevolato al commercio, ha cessato la sua operatività con la legge 7 agosto 1997, n.266, e successivamente, è stata abrogata dal DPR 15 dicembre 2000, n. 438, regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di finanziamenti a favore del commercio.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ha previsto l'utilizzo delle disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dal 1999, la legge 11 maggio 1999, n. 140, autorizza un limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Per quanto riguarda la definizione degli aspetti procedurali, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, relativo al riordino delle competenze del Cipe, così come modificato dalla legge 144/99, stabilisce che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni di competenza con l'emanazione di una delibera Cipe, a decorrere dalla quale sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE potere di concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche amministrative o gestionali.

In virtù di detta norma, la delibera Cipe del 06.08.1999, ha trasferito al Ministero dell'Industria la "funzione di determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n.41."

Per completare il quadro di riferimento normativo è necessario tener presente che:

- la legge 25 marzo 1997, n. 77, all'articolo 7, dispone che l'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilità dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, per essere rassegnate per le stesse finalità.

- la legge 11 maggio 1999, n. 140, all'articolo 5, comma 2, dispone che la durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

Particolare importanza assume il decreto legislativo 112/98, che al Titolo II (Sviluppo economico e attività produttive), Capo VIII (Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio), articolo 41, dispone il trasferimento alle Regioni ed ai comuni di tutte le funzioni in materia di mercati, ed in particolare alle regioni la funzione amministrative concernenti la "concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario".

Il Capo IX, art. 47, in particolare, dispone che nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del titolo II, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore. Resta, in particolare, di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 49, infine, puntualizza che sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui titolo II. anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 28 giugno 2000, ha individuato i beni e le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio, a decorrere dal 1[^] luglio 2000, delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo stesso decreto affida alle Regioni il compito di stabilire le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi con propri atti normativi. In caso di mancata adozione di tali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del-commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile 1998.

Da quanto premesso ne consegue che si è davanti a procedure che stanno per esaurire i loro effetti, in quanto relative a funzioni che lo Stato non esercita più, sostituite da nuove procedure in cui lo stesso interviene solo per definire gli indirizzi generali, mentre le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi sono fissati dalle Regioni e, in mancanza, da un decreto interministeriale che, in quanto tale, non richiede un regolamento delegato per la sua semplificazione.

Il presente regolamento, pertanto, prevede la soppressione delle procedure e, conseguentemente, l'abrogazione delle norme che le disciplinano, in osservanza del criterio indicato all'articolo 20, comma 5, lettera g-bis) della legge 59/97, secondo cui è possibile operare "la soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario".

Viene fatta salva l'applicazione della normativa vigente alle procedure ancora in corso, fino all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 112/98.

Si è valutato, inoltre, di mantenere nell'ordinamento le norme disposte dall'articolo 5, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, perché rientranti nell'ambito degli indirizzi generali della materia attributi alla competenza dello Stato, e di prevedere l'abrogazione dell'articolo 7 della

legge 25 marzo 1997, n. 77, anche se non previsto nell'allegato 1, n. 60, della L.59/97, in virtù dell'articolo 9 della L.50/99, che dispone che "le attività di semplificazione e di riordino previste dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data."

Per quanto riguarda l'articolato, esso si compone di 2 articoli:

L'articolo 1, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che dichiari la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni ancora in corso, una volta adottato l'ultimo provvedimento di liquidazione.

L'articolo 2, prevede le norme da abrogare, fatta salva l'applicazione della disciplina ivi contenuta alle procedure che risultano avviate al 30 giugno ed ancora in corso, fino all'emanazione del decreto di cessazione dell'operatività di cui all'articolo precedente. Il termine del 30 giugno deriva dalla disposizione contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2000, n.149, secondo il quale dal luglio 2000, in caso di mancata adozione di atti normativi regionali, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile 1998.



SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE FER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Repertorio Atti n. 1192 del 22 marso Daoi

CONFERENZA STATO-REGIONI Seduta del 22 marzo 2001

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e di mercati agro-alimentari (Allegato, 1, n. 60, legge 15 marzo 1997, n.59).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che all'articolo 20, comma 8, dispone che vengano emanati appositi regolamenti di semplificazione per disciplinare i procedimenti previsti nell'allegato 1 della medesima legge;

VISTO il richiamato allegato 1, che al n.60, prevede nello specifico i procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59", che all'articolo 41, dispone il trasferimento alle regioni ed ai comuni di tutte le funzioni in materia di mercati, ed in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti la "concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112";

VISTO l'articolo 3 del medesimo decreto, che determina la decorrenza del 1° luglio 2000, per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.



E LE PROVINCE AUTONOME

VISTO che la regione Liguria, capofila per materia, con nota del 27 febbraio 2001, ha avanzato osservazioni in merito al provvedimento in oggetto, recepite, peraltro, dal rappresentante del Nucleo della semplificazione delle norme e delle procedure della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è dichiarato disponibile a tenerne conto nel corso delle successive fasi dell'iter;

TENUTO CONTO che la Regione Liguria, capofila per materia, con nota del 12 marzo 2001, ha formalizzato l'avviso favorevole delle regioni in merito al provvedimento in esame;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e di mercati agro-alimentari (allegato 1, n. 60, legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 041814/10.3.1 del 13 febbraio 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -

SECRETARIQUI IL PRESIDENTE

Øi Couello





REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Settore: Politiche di Sviluppo del Commercio, Fleme Mercati Genova, 27 Febbraio 2001

Prot. n. -29786/614 Allegad:

Oggetto: Valutazione su cheme di decreto del Presidente della Repubblica recente regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei Centro Commerciati all'ingroeso e di mercati

agro-alimentari.

Alla Presidenza del Consiglio del Ministri Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regionì e le Province Autonome Servizio Attività Produttive ROMA


Si premette l'impossibilità di pertecipare alla riunione fissata presso codesta Presidenza per oggi alle ore 15.30, causa soppressione dei voli utili per giungere in tempo alla riunione.

Non risultano pervenute osservazioni de perte della Regioni, alla quali, comunque, è stata indicata la possibilità di partecipare direttamente, stante i tempi ristretti loro concessi.

. Ciò premesso con la schema di DPR sattopasto all'esame delle Regioni si intende:

- 1) dichlarare la cassazione dell'operatività delle "procedure" di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11 comma 16 della legge 41/1986 s.m. (articolo 1, comma 1 dello achema);
- 2) consequentemente:
 - a) sopprimere i "procedimenti" per la concessione del contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari ex articolo 11, comma 16, legge n. 41/1986 (articolo 2 comma 1 dello achema);
 - b) abrogare l'articolo 11, comma 17 e 18, della legge n. 41/1986 e s.m. nonchè l'articolo 7 della legge n. 77/1977, fatta salva la loro applicazione alle "procedure" avviate fino al 30 giugno 2000, che restano di competenza degli organi e delle amministrazioni etatali centrali, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del d.lgs n.

112/1998. (articolo 2, comma 2 dello schema).



Nel concordare tale indirizzo si osserva:

- 1. l'articolo 47 comma 3 del d.lgs n. 112/1698 pone a carico delle Amministrazioni statali centrali sia i provvedimenti di liquidazione che di erogazione e quelli eventuali derivanti dall'attività di controllo. Nell'articolo 1 dello schema resta indeterminata la competenza relativa all'attività di erogazione e controllo per i procadimenti avviati alla data del 30/6/2000, per cui sarebbe opportuno che fossa ribadito che tale attività permane in capo alle ridette Amministrazioni;
- 2 con il comma 1 dell'articolo 2 dello scheme si sopprimono "i procedimenti", senza indicare quali. Se invece el intende sopprimere "le procedure", la disposizione sembra un duplicato di quella di cui el comma 1 dell'articolo 1 delo schema;
- 3. nel comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il fere "salva l'applicazione della disciplina ex articolo 47, comma 3, del d.lgs n. 112/1998 fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1º lascia indeterminata la competenza ad espletare l'attività di erogazione e controllo per i procedimenti rispetto ai quali, pur essendo stata edisposta la liquidazione, resta encora da espletare, alla data del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, in tutto o in parte l'attività di erogazione e controllo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE Seam. Antonio Bonin



Roma, 09.03.2001

Presidenza del Consiglio dei Ministri Segreteria Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Servizio Attività Produttive

p.c. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato Ufficio Legislativo

Oggetto: Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con riferimento alle osservazioni in merito allo schema di regolamento in oggetto evidenziate nella nota della Regione Liguria del 27 febbraio 2001, prot. n. 29786/514, si rileva quanto segue:

le attività di erogazione e controllo per i procedimenti avviati al 30 giugno 2000, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 112/98, rimangono di competenza statale, come peraltro ribadito dall'articolo 2, comma 2, dello schema di regolamento. Ai fini di una maggiore chiarezza, si conviene sulla richiesta di specificare all'articolo 1, comma 1, che la "dichiarazione di cessazione dell'operatività" delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, avvenga successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento "di liquidazione, erogazione e controllo";

il comma 1, dell'articolo 2, fa specifico riferimento ai procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disponendone la soppressione, mentre l'articolo 1 è finalizzato alla "dichiarazione della cessazione dell'operatività" delle procedure ancora in corso ed alla relativa pubblicità.

In sintesi, alla luce del necessario periodo transitorio, la distinzione sopra delineata si rende necessaria, sulla base della vigente normativa, per garantire l'operatività delle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso e la necessaria pubblicità per la cessazione della stessa.

P-II Coordinatore



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

MIFIN N	Roma, addi. 11 5 0
Risposta a nota del	
N Div	D'ordine del Presidente,
	mi pregio di trasmettere
OGGETTO Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari.	copia del parere numero
	101/2001 emesso dalla
	Sezione Consultiva per gli
	Atti Normativi di questo
	Consiglio sull'affare a
	fianco indicato in
	conformità a quanto
PRESIDENZA CONSIGLIO	disposto dall'art.15 della
MINSITRI	legge 21.7.2000, n.205.
- Nucleo -	
ROMA	Il segretario generale
	SEGRETARIO GENERALE

Nucleo per la esmplificaziona della norme a della procedura

Consiglio di Stato

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI Adunanza del 23 aprile 2001

N. prot. 101/01

OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercani agroalimentari, a norma dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Sezione

VISTA la relazione, senza data né numero, trasmessa con nota n. 714/2001/NSNP del 6 aprile 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - chiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI GLI ATTI ED UDITO IL RELATORE ED ESTENSORE Cons. Piermaria Piacentini;

Premesso

Con relazione senza data né numero, trasmessa con nota del 6 aprile 2001, n. 714/2001/NSNP, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - chiede il parere di competenza sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari, a norma dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In sostanza, con il regolamento in oggetto viene stabilità la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni alle società promotrici di centri commerciai all'ingrosso ed alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, preciste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La soppressione di tali procedure viene disposta in attuazione dell'art. 20, comma 5, lett. gbis della legge 15 marzo 1997, n,59, in quanto il d.lgs. n. 112 del 1998 dispone il trasferimento alle Regioni ed ai Comuni di tutte le funzioni in materia di mercati e, in particolare, demanda alle Regioni le funzioni in materia di concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario.

Considerato

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 28 giugno 2000, ha individuato i beni e le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio, a decorrere dal 1 luglio 2000, delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo stesso decreto affida alle Regioni il compito di stabilire le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi con propri atti normativi. In caso di mancata adozione di tali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 24 aprile 1998 di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

Si può quindi convenire con l'Amministrazione che nella specie si è in presenza di procedure che stanno per esaurire i loro effetti, in quanto relative a funzioni che lo Stato non esercita più, e da sostituire con nuove procedure in cui lo Stato interviene solo per definire gli indirizzi generali, mentre le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi sono fissati dalle Regioni e, in mancanza, da un decreto interministeriale che, in quanto tale, non richiede un regolamento delegato per la sua semplificazione.

Appare pertanto giustificata la soppressione delle procedure di che trattasi e, conseguentemente, l'abrogazione delle norme che le disciplinano, in osservanza del criterio indicato all'articolo 20, comma 5, lettera g-bis) della legge 59 del 1997, secondo cui è possibile operare "la soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ", facendo comunque salva l'applicazione della

normativa vigente alle procedure ancora in corso, fino all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n.112 del 1998.

Non vi sono inoltre osservazioni da fare sia in merito all'abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche se non previsto nell'allegato 1, n. 60, della L.59/97, atteso che l'articolo 9 della L.50 del 1999 dispone che "le attività di semplificazione e di riordino previste dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data"; sia per quanto riguarda la mancata abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, in quanto norma rientrante nell'ambito degli indirizzi generali della materia attributi alla competenza dello Stato.

P. Q. M.

Nei sensi sopraesposti è il parere della Sezione

VISTO — Il Presidente della Sezione (Corrado Calabrò) Il Segretario della Sezione
(Antonio Serrao)

Il Cilio

PER ESTRATIO DAL VERBALE